

SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 5387177717

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto, indetto dall'AnconAmbiente S.p.A., Via del Commercio 27 - 60127 Ancona, ha per oggetto il servizio di recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, codice CER 20 01 08, per la quantità massima di 12.000 tonnellate, salvo il diritto dell'AnconAmbiente S.p.A. di avvalersi dell'opzione di richiedere il trattamento di ulteriori 5.000 tonnellate.

Il concorrente dovrà:

- essere titolare di una o più autorizzazioni alla gestione di impianti di compostaggio di rifiuti urbani biodegradabili (Codice CER 200108, operazione R3 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per una di capacità autorizzata complessiva pari ad almeno 12.000 t/anno; in ogni caso si impegna ad indicare un impianto sostitutivo (cosiddetto impianto secondario).
- essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M. 406/1998 e s.m.i.) per la Categoria 8, classe D o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE. Si precisa che in caso di associazione temporanea di imprese, per raggiungere la soglia minima della classe D, quantità complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate), l'iscrizione alla Categoria 8 dovrà essere posseduta da una o più delle imprese associate per le classi necessarie a raggiungere la soglia di 6.000 tonnellate determinata sommando il limite minimo di tonnellate previste per la classe posseduta da ciascuna associata.

L'iscrizione alla Categoria 8 si rende necessaria nel caso in cui l'Appaltatore intenda procedere al conferimento dei rifiuti di cui al CER 200108 presso un impianto di riserva, con le specifiche previste all'articolo 6 del capitolato, la cui autorizzazione al trattamento sia rilasciata in capo a terzi.

2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La gara avrà luogo mediante una procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante offerta a prezzi unitari e il contratto sarà stipulato a corpo.

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara che, insieme al presente capitolato speciale e agli altri documenti allegati, disciplina l'appalto.

3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto, comprensivo dell'importo delle spese per la sicurezza, è pari a € 960.000,00 IVA esclusa, così suddiviso:

- a) Importo delle prestazioni oggetto dell'appalto: € 960.000,00.
 - di cui soggetto a ribasso € 959.100,00;
 - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 900,00.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso.

4 INIZIO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di un anno dalla data di stipula del contratto.

Qualora l'importo dell'affidamento non sia stato esaurito in tale periodo, AnconAmbiente S.p.A. si riserva discrezionalmente di prorogare l'appalto fino a suo completo esaurimento.

Il servizio dovrà essere iniziato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento (anche a mezzo fax) della richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento.

5 PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA' DI TRASPORTO

L'Appaltatore prende atto:

- che il materiale oggetto del trasporto e del trattamento deriva dalla raccolta differenziata della frazione organica effettuata nei territori dei Comuni di Ancona e Castelfidardo, con riserva di comunicare ulteriori Comuni convenzionati
- che la raccolta prevede la fornitura alle utenze di sacchetti di materiale biodegradabile.

L'Appaltatore dovrà provvedere al trattamento del rifiuto conferito e non potrà in nessun caso rifiutarlo, né eccepire sulla qualità e composizione del rifiuto medesimo.

Il trasporto sarà effettuato con mezzi tipo autotreni ed attrezzature scarrabili a tenuta stagna con coperchio da parte dell'AnconAmbiente S.p.A., con le modalità di cui al successivo punto 6.

6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà garantire il conferimento presso un impianto di compostaggio, cosiddetto impianto principale, sito in un raggio massimo di 150 Km per tratta e fino a un massimo di tempo di percorrenza di 2 ore e 30 minuti per tratta dalla Sede di AnconAmbiente S.p.A., Via Einaudi, 26 Ancona, secondo la programmazione di conferimento da stabilire in sede contrattuale.

Il rispetto della distanza e del tempo di percorrenza sopra indicati si rendono necessari per consentire all'AnconAmbiente S.p.A. di rispettare la disciplina vigente in materia di trasporto (Codice della Strada) e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e all'osservanza dei principi di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto attiene i criteri di efficacia, efficienza, economicità e fattibilità tecnica ed economica.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità al conferimento presso un altro impianto, cosiddetto di riserva, rispettando sempre e in ogni caso le distanze ed i tempi di percorrenza sopra individuati, oltretutto la capacità di conferimento e il possesso di autorizzazioni al trattamento.

Sarà facoltà dell'Appaltatore differire i conferimenti presso l'impianto di riserva in caso di motivata impossibilità dell'impianto principale a ricevere i rifiuti individuati al punto 1, previa comunicazione via fax, e-mail o telefonica all'AnconAmbiente S.p.A. almeno 24 ore prima del conferimento.

L'Appaltatore prende atto, rinunciando a qualsivoglia riserva in merito, che AnconAmbiente S.p.A. non garantisce la consegna di un tonnellaggio minimo, sicché in nessun caso l'Appaltatore potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo in caso di mancato raggiungimento del quantitativo complessivo di tonnellate.

7 LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà essere in grado di soddisfare le esigenze minime di servizio, così come nel seguito dettagliate:

- tempo massimo di attesa del mezzo in configurazione di trasporto prima dello scarico presso ogni impianto di conferimento non superiore a 15 minuti;
- numero minimo di 9 conferimenti settimanali garantiti, sulla base del programma stilato;
- orario di apertura impianto che permetta il conferimento e il successivo scarico nei turni lavorativi mattutini e pomeridiani, compreso il sabato mattina;

- strade di accesso esterne nelle immediate vicinanze dell'ingresso all'impianto, strade di viabilità e punto di scarico interni all'impianto in condizioni tali da garantire le fasi di trasporto, movimentazione e scarico in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza.

8 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione o della sua ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, impianti di riserva, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

9 REPERIBILITA'

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà designare per iscritto nel contratto la persona o le persone -in numero massimo di tre- reperibili per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresentano e sono incaricate a ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Dovrà inoltre comunicare i rispettivi recapiti telefonici e di fax ai quali potranno ricevere gli ordini di servizio.

La mancata risposta e/o il mancato intervento comporterà l'applicazione dell'apposita penalità prevista dal presente Capitolato.

La sostituzione della o delle persone indicate dall'Appaltatore dovrà essere preventivamente richiesta per iscritto e non avrà effetto nei confronti di AnconAmbiente S.p.A. fino a quando la sostituzione non sia autorizzata per iscritto, intendendosi che tale autorizzazione esprime il gradimento sul o sui sostituti. L'Appaltatore è comunque tenuto ad assicurare senza soluzione di continuità la reperibilità dei propri rappresentanti designati.

10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell'appalto, su semplice richiesta scritta, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'inoltro dei documenti richiesti in nessun caso comporterà per AnconAmbiente S.p.A. costi aggiuntivi e in nessun caso legittimerà sospensioni, né interruzioni del servizio che, qualora si verificassero, saranno imputabili in via esclusiva all'Appaltatore e daranno diritto ad AnconAmbiente S.p.A. di applicare le penali di cui al successivo Articolo 17.

L'Appaltatore si impegna a consentire in ogni momento alla AnconAmbiente S.p.A. l'accesso agli impianti di destinazione oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione all'AnconAmbiente S.p.A. della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui al presente articolo, da parte delle Autorità competenti.

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti di qualificazione prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, in ottemperanza all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti rispettivamente al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto disposto dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17/12/2012, a rimborsare le spese sostenute da questa Stazione appaltante per le pubblicazioni.

11 RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DELL'APPALTATORE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché delle regole tecniche di sicurezza ed igiene vigenti e applicabili sia di ambito nazionale che locale.

Pertanto l'Appaltatore è il solo responsabile nei confronti dell' AnconAmbiente S.p.A. e dei terzi di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione dell'appalto, di tal che AnconAmbiente S.p.A. dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito. L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'AnconAmbiente S.p.A. anche per fatti addebitabili a terzi, nel caso di eventuale differimento del conferimento presso l'impianto cosiddetto di riserva.

12 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà produrre, nel termine e con le modalità previste dal Disciplinare di gara, polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.v.T) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a € 2.500.000.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del regolamento e dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza dovrà prevedere che i massimali di base, i sottomassimali ed i limiti di indennizzo siano a disposizione di AnconAmbiente S.p.A. per l'intera durata dell'appalto e per ciascun sinistro.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento delle singole rate e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con cadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanziata.

13 QUINTO D'OBBLIGO

AnconAmbiente S.p.A. ai sensi dell'art. 311 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., potrà ordinare, durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi e/o risarcimenti, salvo il diritto al pagamento delle prestazioni aggiuntive.

14 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

In nessun caso l' AnconAmbiente S.p.A. intratterrà rapporti diretti con i subappaltatori autorizzati, restando l'Appaltatore l'unico referente dell' AnconAmbiente S.p.A., responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate e del loro pagamento ai subappaltatori in conformità alle previsioni del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

15 CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

15.1 Contabilizzazione

L'affidatario, entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità conferite agli impianti di destinazione nel mese precedente e lo trasmetterà all'AnconAmbiente S.p.A.

Il riepilogo dovrà essere accompagnato per ciascun singolo carico dalla documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal soggetto responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia, dell'impianto o degli impianti al quale l'Appaltatore conferisce il rifiuto da trattare.

La fatturazione verrà effettuata applicando alle effettive quantità trattate mensilmente il prezzo risultante dal *Modulo di offerta* sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta. Lo stesso prezzo unitario si applicherà anche alle quantità oggetto delle prestazioni opzionali eventualmente richieste da AnconAmbiente S.p.A.

I quantitativi delle voci a misura indicati nel *Modulo di offerta* hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo l'AnconAmbiente S.p.A. sull'entità dei pagamenti, che saranno liquidati sulla base dell'effettivo servizio svolto dall'affidatario.

I quantitativi delle voci a misura indicati nel *Modulo di offerta* hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo l'AnconAmbiente S.p.A. sull'entità dei pagamenti, che saranno liquidati a misura sulla base dell'effettivo servizio svolto dall'affidatario.

Il pagamento del servizio sarà comunque subordinato all'ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e della certificazione di regolarità fiscale, nonché alla consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione eventualmente richiesta da AnconAmbiente S.P.A. a termini di legge o di contratto.

15.2 Fatturazione

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il numero dell'ordine emesso dall'AnconAmbiente, il CIG e il codice fornitore assegnato dall'AnconAmbiente.

In caso di associazione temporanea di imprese, anche in forma di società consortile, ciascuna impresa che ha sottoscritto l'offerta congiunta dovrà emettere fattura per i servizi prestati, per la quota di propria spettanza.

15.3 Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico. E' escluso ogni regolamento mediante tratte, o altro simile mezzo di pagamento.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i., i pagamenti verranno effettuati a 90 giorni dalla fine mese data fattura.

Sugli eventuali ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti interessi di mora ai sensi di quanto previsto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche. L'AnconAmbiente S.p.A. effettuerà pertanto le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno

comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

L'appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

17 PENALI

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dall'AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo delle spese di sicurezza.

Previa contestazione degli addebiti, le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata oppure riportate sul Certificato di pagamento ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di AnconAmbiente S.p.A.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, AnconAmbiente S.p.A. può applicare all'Appaltatore sono le seguenti:

17.1 Inosservanza del Capitolato Speciale d'appalto

In caso di violazione di quanto prescritto all'Articolo 10 che precede, AnconAmbiente S.p.A. potrà comminare una penale di € 500,00 per ogni singola inadempienza/violazione accertata.

La stessa penale di cui al capoverso precedente trova applicazione anche nel caso di altre inadempienze delle prescrizioni del Capitolato speciale non altrimenti specificate nei commi che seguono.

17.2 Ritardo di inizio o interruzione del servizio

In caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio l'AnconAmbiente S.p.A. potrà comminare una penale di € 1.000,00 per ogni giorno naturale di ritardo.

17.3 Mancata garanzia dei livelli minimi di servizio

In caso di violazione degli obblighi relativi ai livelli minimi di servizio di cui all'articolo 8 del presente capitolato, AnconAmbiente S.p.A. sarà titolata a comminare una penale di 500 € per ogni singola inosservanza/inadempienza in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore.

18 DIRITTO DI ACCESSO

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e art. 13 del D.Lgs n. 163/2006.

19 TUTELA DEI DATI PERSONALI

AnconAmbiente S.p.A. tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Avendo i relativi inadempimenti un'importanza rilevante, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva di risolvere il contratto, a maggiori spese dell'aggiudicatario, salvo restando il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- la mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- un'infrazione in materia di sicurezza che possa determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il grave e/o reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- il ritardo nell'inizio del servizio si protragga oltre tre giorni consecutivi;
- il reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;
- qualora, anche a seguito di controlli e verifiche da parte di incaricati AnconAmbiente S.p.A., sia accertata una violazione alla normativa vigente in materia subappalto.

Il contratto s'intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con annullamento dell'ordine e con tutte le conseguenze previste in danno dell'impresa dalla legge e dal capitolato speciale d'appalto a totale ristoro dei danni causati e causandi dall'inadempimento qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'intero importo di aggiudicazione dell'appalto, oppure nel caso in cui siano disposte transazioni in dipendenza dell'appalto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Resta in ogni caso fermo il diritto dall'AnconAmbiente S.p.A. di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva di applicare l'art. 140 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

21 DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà di AnconAmbiente S.p.A. di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In tal caso, il decimo delle prestazioni non eseguite verrà calcolato, con riferimento all'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel limite dei quattro quinti dell'importo contrattuale residuo.

22 REVISIONE DEI PREZZI

All'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto non si applica l'art. 1664 del codice civile.

L'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è soggetto alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. La revisione avrà luogo solo qualora si verifichi un aumento o una diminuzione superiore ad un decimo del prezzo offerto dall'affidatario e solo per quella differenza che ecceda il decimo. I prezzi revisionati varranno per l'intero anno solare successivo.

Nell'ipotesi di aumento dei prezzi, la revisione verrà effettuata a richiesta dell'Appaltatore, nei termini decadenziali previsti dalla normativa di riferimento o, in assenza, nel termine decadenziale di trenta giorni decorrenti da quello che legittima la richiesta di adeguamento del prezzo, che avrà l'onere di produrre la documentazione relativa.

Nell'ipotesi di diminuzione dei prezzi, la revisione verrà effettuata da AnconAmbiente S.p.A. in sede di contabilizzazione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore.

23 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

24 CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa aggiudicataria; inoltre, qualunque clausola apposta dall'impresa aggiudicataria stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza, o aggiunta da lei sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

25 PROCEDURE DI COORDINAMENTO E SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

Si fa riferimento ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, riportati nella tabella in allegato e suddivisi per ciascuna voce rilevante.

26 GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

27 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le norme del codice civile.

F.to

Dott. Roberto Stronati

